Archivio selezionato: Dottrina

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO IRRITUALE NELL'IMPIEGO PUBBLICO, CONTRATTUALIZZATO E NON, NELLA L. N. 183 DEL 2010

Giur. merito 2012, 05, 1032

Gennaro Ferrari

Presidente aggiunto on. del Consiglio di Stato

Sommario: 1. Il tentativo di conciliazione come condizione di proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria nel regime precedente la riforma introdotta dall'art. 31 I. n. 183 del 2010. 2. La riassunzione del processo dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione. 3. Le procedure e il collegio di conciliazione. 4. L'intervento dell'Amministrazione pubblica. 5. Le innovazioni introdotte dalla I. 4 novembre 2010, n. 183: premessa. 6. La facoltatività del tentativo di conciliazione. 7. La composizione e il funzionamento delle neo costituite commissioni di conciliazione. 8. Il procedimento preordinato al tentativo di conciliazione: l'istanza di promovimento e i suoi effetti. 9. Disciplina previgente e disciplina introdotta dall'art. 31 comma 1 l. n. 183 del 2010: raffronto. 10. Il processo verbale di conciliazione e i suoi effetti. 11. L'esperimento del tentativo di conciliazione presso le sedi di certificazione. 12. L'udienza di discussione della causa. 13. La risoluzione arbitrale della controversia di lavoro: premessa. 14. L'arbitrato irrituale nella disciplina dettata dall'art. 412-ter c.p.c. 15. Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 412-quater c.p.c. 16. La nuova disciplina dettata dall'art. 31 commi 5-11 I. n. 183 del 2010. 17. L'impugnazione in sede giurisdizionale del Iodo. 18. L'arbitrato c.d. sindacale. 19. Il collegio di conciliazione e arbitrato. 20. Il procedimento innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato. 21. (segue). Il tentativo di conciliazione. 22. Il lodo arbitrale e i suoi effetti. 23. (Segue). I compensi spettanti al presidente e ai componenti del collegio di conciliazione e arbitrato. 24. (Seque). Le spese legali e il contributo unificato. 25. Le camere arbitrali istituite dagli organi di certificazione. 26. L'impugnabilità del lodo arbitrale. 27. Tentativo di conciliazione e lodo arbitrale nelle controversie relative al rapporto di lavoro individuale alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche. 28. Le clausole compromissorie.

1. IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ E PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA NEL REGIME PRECEDENTE LA RIFORMA INTRODOTTA DALL'ART. 31 L. N. 183 DEL 2010

Prima dell'entrata in vigore della I. 4 novembre 2010, n. 183 (1) la disciplina in materia di procedure di conciliazione delle controversie individuali di lavoro pubblico era dettata dagli artt. 65 e 66 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (2). Ambedue detti articoli, il primo avente ad oggetto «il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali» (di lavoro), il secondo «il collegio di conciliazione», sono stati abrogati dall'art. 31 comma 9, cit. d.lg. n. 183 del 2010 ma, al fine di una esatta individuazione e valutazione del nuovo che esso ha introdotto nel sistema previgente, appare utile una breve esposizione dei punti fondamentali di guest'ultimo.

Sul presupposto che il tentativo di conciliazione costituisce un efficace strumento deflattivo del contenzioso in tema di rapporti individuali di lavoro pubblico acuitosi dopo l'affidamento dello stesso al giudice ordinario, in funzione di giudice unico del lavoro, e la conservazione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie in materia concorsuale e di quelle afferenti al rapporto d'impiego pubblico non contrattualizzato l'art. 65 comma 1 confermava l'obbligatorietà, già affermata dall'art. 69 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 (3).

L'obbligo di promuovere il procedimento conciliativo era invece escluso per le controversie collettive e nei procedimenti cautelari, come espressamente previsto dall'art. 412-bis c.p.c., per il quale il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel libro I, titolo I, capo III, art. 669-quinquies c.p.c., e per i procedimenti monitori, come sostenuto non solo dalla dottrina più attenta ma anche dal giudice delle leggi (4), per il quale il procedimento monitorio è da ritenersi ragionevolmente escluso, per le finalità che persegue, dal novero di quelli per i quali il previo esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio.

Di conseguenza, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, il previo espletamento di detto tentativo assumeva il ruolo di condizione di procedibilità ex art. 412-bis, c.p.c., e non solo di proponibilità dell'azione giudiziaria, dando vita ad una preventiva fase extragiudiziaria direttamente attivata dalla parte interessata, e quindi sia dal pubblico dipendente che dall'Amministrazione di appartenenza. La domanda giudiziale diveniva quindi procedibile solo dopo che erano trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione (comma 2).

Ma lo stesso art. 65 prevedeva anche (comma 3) che a detto compito, nel silenzio delle parti contendenti, provvedesse il giudice adito. Quest'ultimo, una volta avvedutosi che il tentativo non era stato esperito da nessuna delle parti in causa o che la domanda giudiziale era stata proposta prima del succitato termine di novanta giorni, era obbligato a sospendere il giudizio e ad assegnare alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

2. LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DOPO L'INUTILE ESPERIMENTO DEL

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Una volta espletato il tentativo di conciliazione o decorso inutilmente il succitato termine di novanta giorni il processo poteva essere riassunto entro il termine, anch'esso perentorio, di centottanta giorni. In questo caso la parte, contro la quale era stata proposta l'azione giudiziaria in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 410 c.p.c., era legittimata a integrare le proprie difese e a proporre nuove eccezioni, sia processuali che di merito, che non fossero rilevabili d'ufficio, con l'atto di riassunzione o anche con semplice memoria, ma quest'ultima a condizione che fosse depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Ove il processo non fosse stato riassunto nel termine suddetto il giudice adito era tenuto a dichiarare, d'ufficio, la sua estinzione. A ciò egli provvedeva con il decreto che l'art. 307 c.p.c. prevede per il caso di inattività delle parti e che ha, per effetto, anche la caducazione dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, previsto dall'art. 410 c.p.c. per l'intera durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.

3. LE PROCEDURE E IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

L'art. 66, cit. d.lg. n. 165 del 2001 confermava (comma 1) la facoltà per le parti in causa di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi ovvero di optare per quelle disciplinate dal precedente art. 65.

Per questa seconda ipotesi dettava (comma 2) le regole alle quali doveva conformarsi il relativo procedimento, ma sempre assumendo come termine di riferimento solo il dipendente, con una tecnica di compilazione del testo normativo quanto meno discutibile, atteso che lo stesso art. 66 comma 1, al pari del precedente art. 65, riconosceva che legittimato a promuovere il tentativo di conciliazione era anche l'Amministrazione, sicché le medesime procedure si applicavano anche nel caso che parte attiva fosse quest'ultima. È ben vero che lo stesso art. 66 comma 1 prevedeva come limite all'applicazione di dette norme la «compatibilità» delle stesse, senza peraltro citare il termine di riferimento, ma si tratta di un problema che in punto di fatto era insussistente perché, come risulta dal discorso che segue, non era ravvisabile nelle prescrizioni relative al procedimento una che non fosse applicabile anche all'Amministrazione istante. Segue da ciò che in sede di interpretazione del testo normativo il riferimento al dipendente doveva intendersi esteso anche all'Amministrazione di appartenenza, ove fosse stata essa a promuovere il procedimento di conciliazione.

Il tentativo doveva svolgersi innanzi ad un collegio c.d. di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trovava l'ufficio nel quale il dipendente svolgeva, in atto, le sue mansioni o alle quali era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È principio acquisito in giurisprudenza che le funzioni svolte da detto collegio erano amministrative, e non giudiziarie (5). Aveva come presidente il direttore della Direzione provinciale e come componenti un rappresentante del lavoratore e un rappresentante dell'Amministrazione.

La richiesta di attivazione del procedimento di conciliazione doveva essere sottoscritta dall'istante e da lui consegnata alla Direzione presso la quale operava il collegio di conciliazione ovvero spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della stessa doveva essere consegnata o spedita alla controparte, e quindi all'Amministrazione di appartenenza se l'istante era il dipendente, a quest'ultimo se a chiedere l'attivazione del procedimento era stata l'Amministrazione. La domanda doveva contenere:

- a) l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, resistente o istante, della sede alla quale il lavoratore era addetto e del luogo nel quale alle parti dovevano essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- b) l'esposizione, sia pure sommaria, dei fatti e delle ragioni che l'interessato adduceva a supporto della fondatezza delle sue ragioni;
- c) la nomina del proprio rappresentante chiamato a far parte come componente del collegio di conciliazione ovvero la delega conferita a questo fine ad un'organizzazione sindocale.

4. L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta di promuovimento del procedimento di conciliazione l'Amministrazione, che non ritenesse di accogliere la pretesa del suo dipendente, era tenuta a depositare presso la Direzione provinciale del lavoro un atto scritto recante osservazioni a supporto delle proprie ragioni e la nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, ma si trattava di termine solo ordinatorio, come comprovato dalla mancata indicazione di conseguenze connesse al mancato rispetto dello stesso.

La conseguenza pratica era la possibilità per l'Amministrazione resistente di presentare le proprie controdeduzioni fino al momento della discussione innanzi al collegio di conciliazione e in forma orale.

Entro dieci giorni successivi al deposito dell'istanza il suo Presidente era tenuto a fissare la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Innanzi a detto collegio ciascuna parte poteva farsi rappresentare o assistere da un'organizzazione sindacale o conferire mandato ad un soggetto terzo di sua fiducia.

Per l'Amministrazione, il soggetto chiamato a rappresentarla o ad assisterla doveva essere munito del potere di conciliare, cioè non un qualsiasi suo funzionario, ma un funzionario il quale, per la qualifica posseduta e le mansioni affidategli, fosse titolare di tale potere o al quale tale potere fosse conferito per tale occasione dall'organo competente ad affidarglielo.

Il comma 5 dettava il *modus procedendi* da seguire per l'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione si concludesse con esito positivo.

Verificandosi detta ipotesi, anche se solo in parte, cioè limitatamente ad una delle diverse pretese avanzate dal dipendente, doveva essere redatto un verbale sottoscritto sia dalle parti che dai componenti del Collegio di conciliazione, che costituiva titolo esecutivo. Stabiliva anche che all'accordo intervenuto fra le parti, a conclusione del tentativo di conciliazione e in ragione della sua natura e delle finalità perseguite, non si applicavano le disposizioni dettate dall'art. 2113 comma 1 c.c., che dichiara non valide le rinunce e le

transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dai contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti i rapporti individuali di lavoro subordinato. Si trattava di prescrizione probabilmente superflua perché l'inapplicabilità di dette disposizioni agli accordi intervenuti a conclusione del tentativo di conciliazione era già prevista dal comma 4 del succitato art. 2113 c.c., per cui il richiamo alla disciplina codicistica non era necessario.

Parimenti inapplicabili, in conseguenza di quanto innanzi esposto, erano le prescrizioni dei commi 2 e 3 dello stesso art. 2113 c.c. in ordine ai termini e alle modalità d'impugnazione in sede giudiziaria delle rinunce e transazioni.

Per l'ipotesi che, a conclusione del tentativo di conciliazione, non si raggiungesse l'accordo fra le parti il comma 6 dello stesso art. 66 prevedeva l'obbligo per il collegio di conciliazione di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Per il caso che detta proposta non fosse accettata il suo contenuto doveva essere riportato nel verbale, sia pure in forma sintetica, ma con la precisa indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Nel successivo giudizio innanzi al giudice ordinario, ove attivato o riassunto, dovevano essere acquisiti, anche d'ufficio, i verbali del tentativo non riuscito; del loro contenuto e del comportamento complessivo tenuto dalle parti nella fase conciliativa il giudice adito era chiamato a tener conto in sede di regolamentazione delle spese del giudizio.

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dal giudice e dalle parti, possedeva *ex se* efficacia di titolo esecutivo e, qualunque fosse il suo contenuto (transazione, rinuncia, solo parziale riconoscimento della fondatezza della pretesa, ecc.), non era impugnabile *ex* art. 2113 comma 4 c.c.

Particolare importanza assumeva il principio codificato dal comma 6, art. 66 in ordine all'irresponsabilità amministrativa del soggetto, incaricato dalla Pubblica amministrazione di rappresentarla, per aver aderito alla proposta formulata in sede conciliativa dal collegio o assecondato il tentativo di conciliazione svolto in sede giudiziaria dal giudice adito ai sensi dell'art. 420 comma 1 c.p.c., anche in presenza di questioni pregiudiziali ostative ad una pronuncia di merito.

5. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010 N. 183: PREMESSA

Sulla normativa fin qui esposta è intervenuta, con effetti dirompenti, la I. 4 novembre 2010, n. 183 (*retro*, par. 1, nt. 1), che con l'art. 31 ha in pratica riscritto, per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, il testo degli artt. 410-412 c.p.c., con un intervento non di mera revisione dello stesso, ma ampiamente demolitorio dei principi e delle regole dagli stessi fissati.

Ha invece confermato (comma 9) il principio, già enunciato dall'art. 409 c.p.c., dell'applicabilità alle controversie di cui all'art. 63 comma 1 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (id est, a quelle afferenti ai rapporti individuali di lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni) della normativa codicistica (artt. 410-412 c.p.c., nel testo da essa integralmente sostituito) in tema di procedura conciliativa.

Giova premettere all'analisi dell'art. 410 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 31 comma 1 l. n. 183 del 2010, che le disposizioni che esso detta e che verranno di seguito analizzate si applicano al procedimento di tentativo di conciliazione esperito innanzi alla speciale commissione di conciliazione costituita ed operante presso le Direzioni provinciali del lavoro, e non anche al tentativo di conciliazione svoltosi in sede sindacale.

Detta prescrizione, seppure di fondamentale importanza al fine di delimitare l'ambito di operatività della nuova disciplina introdotta dalla cit. I. n. 183 del 2010, invece di essere riportata come premessa in testa al nuovo art. 410 c.p.c. (recante «Tentativo di conciliazione»), risulta relegata per effetto di una tecnica redazionale davvero discutibile nel nuovo testo dell'art. 411 c.p.c., avente ad oggetto il processo verbale di conciliazione, nel terzo comma dello stesso fra due proposizioni che nulla hanno a che vedere con il principio innanzi richiamato, atteso che la prima prevede l'obbligo per la parte, che intenda proporre ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro ove il tentativo di conciliazione non abbia avuto esito positivo, di allegare allo stesso i verbali e le memorie presentate nella sede conciliativa; la seconda l'obbligo per una delle parti in causa di depositare presso la Direzione provinciale del lavoro il processo verbale di avvenuta conciliazione.

6. LA FACOLTATIVITÀ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L'innovazione principale introdotta dall'art. 31 della cit. I. n. 183 del 2010 è l'abbandono del principio dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e del suo ruolo di condizione di proponibilità e di procedibilità dell'azione giudiziaria, e la sua sostituzione con quello di facoltatività di detto rimedio, il cui utilizzo è rimesso alla libera scelta dell'interessato, sia esso il pubblico dipendente o l'Amministrazione di appartenenza.

L'art. 410 comma 1 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 31 comma 1 l. 4 novembre 2010, n. 183, introduce infatti la regola per la quale chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti individuali di lavoro (art. 409 comma 1, n. 5, c.p.c.) ha facoltà («può») promuovere, direttamente o anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o alla quale conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione di cui al successivo art. 413, ovvero adire immediatamente il giudice ordinario, nella funzione di giudice del lavoro.

L'affidamento ai diretti interessati della libera scelta fra il ricorso al tentativo di conciliazione o l'immediato ricorso al giudice è confermata dal novellato comma 7 dell'art. 410 c.p.c. per il quale se la controparte non accetta la proposta di conciliazione, «ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria».

L'obbligo del previo esperimento del tentativo di conciliazione, come condizione di proponibilità e di procedibilità della successiva azione giudiziaria, è stato invece confermato (comma 2 del novellato art. 410 c.p.c.) per la parte che, ai sensi dell'art. 80 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 (6), intende proporre ricorso giurisdizionale contro il c.d. atto di certificazione del contratto di lavoro, al fine di contestarne la qualificazione giuridica che ad esso è stata data ovvero il suo contenuto, ovvero ancora la difformità fra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione e anche per «vizi del consenso».

In questi casi, il tentativo è da considerarsi obbligatorio non solo per le parti che hanno $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) \left($

sottoscritto il contratto certificato ma, in ragione dell'efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell'art. 79 d.lg. n. 276 del 2003, anche nei confronti per i terzi interessati ad agire in giudizio contro l'atto di certificazione (7).

Si tratta comunque di un'eccezione alla regola generale prefissata che, in effetti, non risulta di agevole comprensione.

7. LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE NEO COSTITUITE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE

Anche la composizione della suddetta commissione, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, risulta radicalmente mutata. In luogo dei tre originari componenti (il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il rappresentante del dipendente e il rappresentate della Pubblica amministrazione, istante o resistente) detto organo risulta ora composto dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo in qualità di presidente (ma non è indicato quale è l'organo che deve procedere alla scelta fra i tre potenziali candidati) e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, tutti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Il nuovo rispetto al regime precedente è anche che la designazione del rappresentante di ciascuna delle due parti in causa non è più rimessa di volta in volta alla libera scelta dei diretti interessati, ma alle organizzazioni sindacali, il che assicura una composizione stabile all'organo collegiale, ma che non sembra ragionevolmente conciliarsi con l'esigenza delle parti di affidare la difesa delle proprie ragioni alla persona fisica da esse prescelta sulla base di un rapporto fiduciario. Non è neppure chiara la ragione che ha indotto il legislatore a dare all'organo in questione una composizione così pletorica che, oltre a comportare un costo di non limitato rilievo sotto il profilo organizzativo ed economico, non agevola certo, sulla base di dati di comune esperienza, la possibilità di concludere positivamente il tentativo di conciliazione.

Aggiungasi che il novellato comma 4 del cit. art. 410 c.p.c. prevede la possibilità per le costituite commissioni di conciliazione, ove ne ravvisino la necessità e quindi sulla base di una esclusiva loro valutazione, di affidare il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedute dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato (quindi, con esclusione del magistrato collocato a riposo) che, pur nella composizione ridotta a solo tre membri, devono comunque rispecchiare, per quanto attiene la qualità dei partecipanti, quella prevista dal precedente comma. Dette sottocommis sioni sono infatti tenute ad operare con la presenza, in ogni caso, del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori

Considerato che le nuove commissioni e le sottocommissioni devono essere costituite, deve intendersi che fino a quando a tale adempimento non si sia provveduto, continueranno a funzionare in regime di *prorogatio* le vecchie commissioni nell'originaria loro composizione. È noto peraltro che, ai sensi dell'art. 3 d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (8), gli organi amministrativi agenti in regime di *prorogatio* possono «adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità». Di qui il problema se la trattazione delle istanze di attivazione del procedimento conciliativo, già presentate e incardinate presso la Commissione o le sottocommissioni, possa ritenersi per esse attività di ordinaria amministrazione e, al contempo, urgente e indifferibile. Al quesito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato risposta affermativa e condivisibile nella cit. Circ. n. 3428 del 2010 (*retro*, par. 6, nt. 7).

8. IL PROCEDIMENTO PREORDINATO AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: L'ISTANZA DI PROMUOVIMENTO E I SUOI EFFETTI

Per quanto riguarda invece le modalità di inoltro della richiesta del tentativo di conciliazione e il suo contenuto l'art. 31 comma 1 cit. I. n. 183 del 2010 conferma sostanzialmente la normativa precedente.

Per la richiesta si richiede (comma 5 del novellato art. 410 c.p.c.) che la stessa sia sottoscritta dallo «istante», con ciò opportunamente correggendo l'errore in cui era incorso il compilatore dell'art. 66 d.lg. n. 165 del 2001, assumendo come termine di riferimento e destinatario delle prescrizioni da detta norma dettate sempre e soltanto il «lavoratore», come se lo stesso fosse il solo legittimato a promuovere il tentativo di conciliazione, e non anche la Pubblica amministrazione (*retro*, par. 1).

Come già previsto dal cit. art. 66 comma 2, l'istante è tenuto a consegnare o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento la sua richiesta alla Direzione provinciale del lavoro e copia della stessa, con eguali modalità, alla controparte. Nel comma 6 del novellato art. 410 c.p.c. il contenuto della richiesta è meglio definito ed articolato rispetto a quanto disposto dall'abrogato art. 66 comma 3 d.lg. n. 165 del 2001. È previsto infatti che la domanda debba obbligatoriamente contenere:

- a) il nome, cognome e residenza sia dell'istante che del convenuto. Per l'ipotesi che quest'ultimo sia una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sua sede;
- b) il luogo nel quale è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- c) il luogo nel quale devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura attivata;
- d) una puntuale (e non più «sommaria», come invece ingiustificatamente richiesto dal comma 3, lett. c), dell'abrogato art. 66 d.lg. n. 165 del 2001) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
- Il primo effetto della comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione è l'interruzione della prescrizione per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, e la sospensione per lo stesso periodo di ogni termine di decadenza. In effetti il comma 2 dell'emendato art. 410 c.p.c., nel codificare detta regola, ripropone e fa proprio il testo integrale dell'originario comma 2 dello stesso art. 410.

La controparte, ove intenda accettare la procedura di conciliazione, deve depositare (comma 7 del novellato art. 410 c.p.c.) presso la Direzione provinciale del lavoro e nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento di copia della richiesta presentata dall'istante alla suddetta Direzione, una memoria contenente le argomentazioni che adduce a difesa delle proprie ragioni, le eccezioni che muove in fatto e in diritto ed eventualmente anche domande riconvenzionali.

È stato osservato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circ. n. 3428 del 2010, retro, par. 6, nt. 7) che, anche se il termine assegnato alla controparte è puntualmente indicato, non sussistono ragioni perché, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se l'intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei venti giorni mentre, all'opposto, è chiaro che la mancata adesione della controparte, allo scadere dei venti giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione il novellato art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale a pena di decadenza e inefficacia dell'impugnazione. Ove l'istanza di promovimento del tentativo di conciliazione sia stato accolto dalla controparte la commissione di conciliazione è tenuta, entro i dieci giorni successivi al deposito, a fissare la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

Dinanzi alla commissione «il lavoratore» può farsi assistere anche da un'organizzazione sindacale alla quale aderisce o alla quale conferisce mandato. È ragionevole ritenere che la possibilità riconosciuta al solo lavoratore (già tutelato dalla presenza in seno al collegio di conciliazione dei rappresentanti sindacali) di farsi assistere nel corso della riunione da un esponente sindacale, con ciò alterando la composizione paritaria delle rappresentanze delle parti contendenti predicata dal precedente comma 3, non sia frutto di una libera e colpevole scelta del legislatore, ma dello stesso errore redazionale in cui era incorso, come si è detto (retro, prg. 1), il compilatore dell'abrogato art. 66 comma 4 d.lg. n. 165 del 2001, assumendo come destinatario unico delle prescrizioni procedimentali da esso dettate il lavoratore, anziché l'istante. A supporto di tale conclusione è la considerazione che non tutti gli enti pubblici hanno dimensioni tali da poter annoverare al loro interno professionalità sulle quali poter fare completo affidamento per una adeguata tutela delle proprie ragioni, ma possono avere la necessità di affiancare al funzionario, incaricato di rappresentarle, un soggetto terzo con competenze specifiche riferite alla materia del contendere.

Nel caso in cui la controparte non provveda a dichiarare nel prescritto termine di venti giorni la sua adesione al tentativo di conciliazione ciascuna delle parti resta libera di adire immediatamente l'Autorità giudiziaria.

9. DISCIPLINA PREVIGENTE E DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 31 COMMA 1 L. N. 183 DEL 2010: RAFFRONTO

Dal mero raffronto fra quanto esposto in ordine alla disciplina previgente (par. 1) e quella introdotta nel testo dell'art. 410 c.p.c. dall'art. 31 comma 1 l. n. 183 del 2010 risultano evidenti le profonde innovazioni introdotte da quest'ultimo.

Nella logica di un sistema che dichiarava obbligatorio il tentativo di conciliazione l'art. 66 comma 4 d.lg. n. 165 del 2001 prendeva in considerazione l'ipotesi che l'Amministrazione, che aveva già respinto la pretesa del dipendente, si costituisse per difendere le proprie ragioni e contestare, in rito e nel merito, le affermazioni avversarie. Nel nuovo sistema, che ha reso facoltativo il ricorso al tentativo di conciliazione, il legislatore del 2010 ha logicamente preso in considerazione sia l'ipotesi che la controparte aderisca formalmente all'istanza di attivazione del procedimento di conciliazione sia che resti silente. Verificandosi la prima ipotesi le ha assegnato un termine (solo venti giorni rispetto ai trenta del precedente regime) per costituirsi e svolgere per iscritto le proprie difese. Ha fissato un termine anche alla commissione di conciliazione per l'esperimento del tentativo e lo ha quantificato in trenta giorni successivi alla scadenza dei dieci fissati per il deposito della memoria da parte della controparte che aveva dichiarato di aderire al tentativo di conciliazione.

Anche questa costituisce una novità, atteso che l'art. 66 comma 4 d.lg. n. 165 del 2001 fissava (al pari di quanto ora fa anche l'emendato art. 410 comma 7 c.p.c.) il termine di dieci giorni dal deposito della memoria di controparte per la comparizione delle parti, ma implicitamente lasciava al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro il compito di stabilire la data entro la quale il tentativo di conciliazione doveva effettivamente svolgersi. È interessante anche notare che tutti gli adempimenti, che sotto il precedente regime erano assegnati al presidente della commissione di conciliazione, ora sono impersonalmente affidati a quest'ultima.

Si è già detto, analizzando il testo dell'art. 66 d.lg. n. 165 del 2001 (*retro*, par. 3), che quest'ultimo al comma 8 esonerava da ogni responsabilità amministrativa il funzionario dell'Amministrazione, incaricato di rappresentarla, che a conclusione del procedimento di conciliazione aveva aderito alla proposta formulata dal collegio o che, nella fase preliminare del giudizio innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, aveva accettato la proposta formulata da quest'ultimo a conclusione del tentativo di conciliazione che il giudice è tenuto a svolgere prima di passare all'esame della causa. Il nuovo introdotto dall'art. 3 comma 1 l. n. 183 del 2010 sta nell'escludere la regola dell'irresponsabilità amministrativa nel caso in cui l'adesione del funzionario alla proposta della commissione di conciliazione o del giudice del lavoro sia dovuta a dolo o a colpa grave.

10. IL PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE E I SUOI EFFETTI

L'art. 31 comma 3 cit. I. n. 183 del 2010 ha sostituito integralmente anche l'art. 411 c.p.c., (recante «Processo verbale di conciliazione»), ma in effetti il nuovo testo riproduce nella sostanza quello precedente, con variazioni solo di ordine formale consistenti in linea di massima in una diversa sistemazione nel testo generale delle diverse proposizioni nelle quali questo si articola.

È previsto (comma 1) che, ove il procedimento di conciliazione si concluda positivamente, anche se limitatamente ad una sola parte della domanda, deve essere redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione. Su istanza della parte interessata il giudice, con decreto, lo dichiara esecutivo (9). Nello stesso senso disponeva

l'originario art. 411 commi 1 e 3, ultima parte. L'esecutività del verbale di intervenuta conciliazione non comporta, peraltro, che esso acquista forza di giudicato e possa formare oggetto di ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 27 comma 1, n. 4, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (ora art. 112 c.p.a.), atteso che esso non costituisce provvedimento giurisdizionale né la commissione di conciliazione svolge funzioni giurisdizionali, ma amministrative (10).

Nel comma 2 si dispone che, ove l'accordo non sia stato raggiunto, la commissione di conciliazione è tenuta a formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, il suo contenuto deve essere riassunto nel verbale con l'indicazione delle valutazioni su di essa espressa dalle parti contendenti. Della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione, il giudice del lavoro, chiamato a definire il successivo ricorso giurisdizione deve tener conto in sede di liquidazione delle spese del giudizio. Il testo ripropone, senza neppure variazioni di ordine formale, quello dell'abrogato art. 66 commi 6 e 7 d.lg. n. 165 del 2001.

Nel comma 3 si dispone che al ricorso giurisdizionale, proposto ex art. 415 c.p.c. dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione, devono essere allegati i verbali e le memorie presentate dagli interessati, ma a condizione che «il tentativo di conciliazione sia stata richiesto dalle parti». Proposizione, quest'ultima, di non agevole interpretazione atteso che non si comprende quali soggetti, diversi dal lavoratore e dal suo datore di lavoro, sono legittimati a chiedere l'attivazione del procedimento di conciliazione. Si aggiunge che nel caso di avvenuta conciliazione il relativo processo verbale deve essere depositato a cura di una delle parti presso la competente Direzione provinciale del lavoro il cui direttore, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale. Su istanza della parte interessata il giudice, accertata la sua regolarità formale, con proprio decreto lo dichiara esecutivo. Per questa parte il comma 3 riproduce integralmente il testo originario dell'abrogato art. 411 comma 2 c.p.c.

11. L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LE SEDI DI CERTIFICAZIONE

Altra novità di non trascurabile rilievo, introdotta dall'art. 31, è la possibilità, riconosciuta dal comma 13, di esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. anche presso le sedi di certificazione di cui all'art. 76 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 (11). Nel comma 17, e quindi a conclusione di un ampio articolato dedicato esclusivamente al procedimento arbitrale, è stata prevista, con una tecnica redazionale davvero discutibile, l'aggiunta all'art. 79 del cit. d.lg. n. 276 del 2003 di un altro comma.

Esso prevede che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

12. L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA

Le innovazioni apportate dall'art. 31 comma 4 I. n. 183 del 2010 al testo dell'art. 420 comma 1 c.p.c, recante «Udienza di discussione della causa», sono invece di scarso rilievo. Alla proposizione, riferita al giudice adito, «e tenta la conciliazione della causa», si aggiunge «e formula alle parti una proposta transattiva». Alla proposizione, secondo cui nel caso di mancata comparizione personale delle parti, «senza giustificato motivo», individua «un comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione», si aggiunge come ulteriore ipotesi l'ingiustificato «rifiuto della proposta transattiva formulata dal giudice».

13. LA RISOLUZIONE ARBITRALE DELLA CONTROVERSIA DI LAVORO: PREMESSA

Come anticipato in premessa la disciplina dettata dall'art. 31 commi 5-11 l. 4 novembre 2010 n. 183 in tema di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro rappresenta per ora l'ultima tappa di una vicenda che per anni ha visto impegnato il legislatore nella ricerca di rimedi idonei a deflazionare il contenzioso giurisdizionale in materia di lavoro subordinato, pubblico e privato, mettendo a disposizione dei contendenti strumenti giuridici alternativi al ricorso giurisdizionale, ma esperibili con minori formalità e capaci di definire la controversia in tempi ridotti (12).

Uno strumento utile a tal fine fu individuato dall'art. 5 comma 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 (13), nell'arbitrato irrituale, da utilizzare peraltro, in alternativa al ricorso giurisdizionale, solo nei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e, in quest'ultimo caso, «senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria».

14. L'ARBITRATO IRRITUALE NELLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 412-TERC.P.C.

In prosieguo di tempo è intervenuto il d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (14), che con l'art. 39 ha introdotto nel codice di procedura civile sia l'art. 412-*ter* ((Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivii), successivamente modificato, nei commi 3 e 4, dall'art. 19 commi 9 e 10 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 (15), sia l'art. 14-*quater* ((Impugnazione ed esecutività del lodo arbitralee), anch'esso oggetto di successiva revisione da parte del cit. art. 19 d.lg. n. 387 del 1998, che con il comma 14 ne ha sostituito integralmente il comma 1, con il comma 16 ne ha modificato il comma 2 e con il comma 15 ne ha soppresso integralmente il comma 3.

Detto art. 412-*ter* prevedeva, per l'ipotesi che il tentativo di conciliazione avesse avuto esito negativo o fosse decorso inutilmente il termine previsto per il suo espletamento, la facoltà per le parti contendenti non solo di attivare individualmente la procedura arbitrale, ma anche di deferire, di comune accordo, la risoluzione della controversia, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ad arbitri tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderivano o alla quale avessero conferito mandato ma, sulla scia di quanto già disposto dal succitato art. 5 comma 1 l. n. 533 del 1973.

Ciò peraltro alla duplice condizione che i contratti collettivi prevedessero esplicitamente

tale facoltà e stabilissero:

- a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro la controparte deve comunicare la sua adesione;
- b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura da seguire per la nomina del presidente e dei componenti;
- c) le forme e i modi di espletamento dell'istruttoria, ove ritenuta necessaria al fine del decidere dal suddetto collegio;
- d) il termine entro il quale il collegio era tenuto ad emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
- e) i criteri per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti del collegio arbitrale. La norma in esame, mentre confermava quanto disposto dal succitato art. 5 comma 1 l. n. 533 del 1973 in ordine alla natura meramente facoltativa dell'arbitrato e al carattere irrituale di quest'ultimo, dichiarato anche nella sua intitolazione, era profondamente innovativa nella parte in cui assegnava alla contrattazione sindacale un ruolo condizionante all'utilizzo dell'arbitrato da parte degli interessati.

Ed invero, mentre nel regime codificato dal cit. art. 5 comma 1 l. n. 533 del 1973 le regole procedurali di svolgimento dell'arbitrato irritale trovavano la loro fonte nell'autonomia individuale, rimanendo la disciplina prevista dagli artt. 806 ss. c.p.c. operante solo nel caso in cui le parti non avessero liberamente predisposto un'apposita regolamentazione, con l'art. 412-*ter* il legislatore non solo condizionava l'espletamento del procedimento arbitrale ad un'apposita previsione nei contratti collettivi, ma affidava a questi ultimi anche il compito di fissare le regole procedurali di cui innanzi è detto, con la conseguenza che le parti interessate non erano più legittimate a fissare liberamente accordi compromissori né il compito di disciplinare il procedimento arbitrale era svolto dalla normativa primaria, la quale si limitava solo ad indicare gli istituti che dovevano essere regolamentati dalla contrattazione collettiva.

Secondo la dottrina prevalente la *ratio* sottesa alla scelta del legislatore del 1998 era duplice: innanzi tutto far sì che l'interessato avesse previa conoscenza delle modalità di svolgimento della procedura arbitrale, della sua durata e dei suoi costi; in secondo luogo potenziare la tutela processuale della parte più debole (16).

Naturalmente l'intervento del sindacato nella vicenda contenziosa era da intendersi condizionato al rilascio di apposito mandato da parte dell'istante, successivo all'insorgere della controversia, essendo insufficiente che egli fosse ad esso affiliato.

L'art. 412-*ter* riconosceva inoltre ai contratti e accordi collettivi la possibilità di prevedere l'istituzione dei collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

È stato osservato (17) a questo riguardo che detta norma non costituiva obblighi né riconosceva alle organizzazioni sindacali facoltà che non sarebbero loro spettate in assenza di un espresso riconoscimento legislativo, ma il fine che implicitamente perseguiva era far sì che gli arbitrati previsti dai contratti collettivi, oltre ad essere predisposti dal punto di vista procedurale, fossero anche amministrati dalle suddette organizzazioni a garanzia di un efficace e costante controllo sul buon andamento dei relativi procedimenti.

In sostanza l'istituzione di strutture arbitrali stabili assicurava la funzionalità dello strumento arbitrale e la sua efficacia nell'alleggerire il carico di lavoro del giudice togato; inoltre consentiva agli interessati di conoscere in anticipo il luogo di svolgimento del relativo procedimento.

15. IMPUGNAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 412-QUATERC.P.C.

L'art. 412-quater c.p.c., nel testo originario introdotto nel codice di procedura civile dal cit. art. 39 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, prevedeva che il lodo arbitrale era impugnabile solo per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso proposto alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione si trovava la sede dell'arbitrato, e depositato entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. L'esistenza di un regime d'impugnazione limitato ai soli due vizi innanzi indicati rispondeva all'avvertita esigenza di assicurare stabilità al lodo irrituale, sottraendolo al più ampio controllo giurisdizionale previsto dal successivo art. 829 c.p.c. per il lodo rituale (18).

A distanza di pochi mesi dalla data della sua entrata in vigore il testo dell'articolo era stato completamente riveduto dall'art. 19 del sopravvenuto d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 (19), che con i commi 14, 16 e 15 ne aveva rispettivamente sostituito il comma 1, modificato il secondo e soppresso il terzo. Le principali innovazioni riguardavano:

- a) la sottrazione alla Corte d'appello della competenza a definire il ricorso avverso il lodo e il suo affidamento al Tribunale nella qualità di giudice del lavoro, in conformità alla riforma che nel Tribunale aveva individuato il giudice unico di primo grado, innanzi al quale dovevano essere conseguentemente concentrate tutte le cause in materia di lavoro, ma che trovava giustificazione anche nell'esigenza, avvertita dal legislatore e segnalata anche dalla dottrina più attenta, di assicurare una più rapida definizione a tutte le controversie in materia di lavoro, affidandola ad un giudice in composizione monocratica;
- b) l'eliminazione di ogni riferimento ai motivi d'impugnazione, non più limitati quindi ai soli due indicati nel testo originario dell'art. 412-quater, ma estesi a tutti quelli previsti dal successivo art. 808-ter c.p.c., di cui si dirà in seguito ed anche oltre, secondo quanto sostenuto da parte della dottrina, contraria a riconoscere carattere tassativo a detto elenco e ferma nel sostenere che, qualunque sia il motivo di doglianza, esso può essere posto a fondamento dell'impugnazione, purché dedotto nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 412-quater c.p.c. e quindi senza che, accanto alla procedura da esso imposta, possa conservare un autonomo spazio il ricorso alle impugnative di natura negoziale, esperibili nel termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 1442 c.c.;
- c) l'espresso riconoscimento della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso, dapprima limitata al solo lavoratore, anche al datore di lavoro, e quindi anche all'Amministrazione pubblica alle cui dipendenze egli opera (20).

La disciplina dettata dalle norme fin qui esaminate è stata interamente riveduta, sia nella forma che nella sostanza, dall'art. 31 commi 5-11, cit. I. n. 183 del 2010. Ha sostituito il testo e l'intitolazione dell'art. 412 c.p.c. («Verbale di mancata conciliazione») con un testo di tutt'altro contenuto e intitolato «Risoluzione arbitrale della controversia».

Ha affermato, innovando radicalmente rispetto al regime precedente, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione ovvero nel caso in questo si concluda negativamente, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano e accordarsi per rilasciare mandato alla commissione di conciliazione perché sia essa a risolvere in via arbitrale la controversia. Il mandato rilasciato a detta commissione deve indicare:

- a) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, decorsi i quali l'incarico conferito deve intendersi revocato;
- b) le norme richiamate dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
- c) l'eventuale concorde richiesta che la controversia sia decisa secondo equità, ma sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato dalla commissione di conciliazione a conclusione del mandato ricevuto, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 1772 c.c., cioè gli effetti del contratto, che ha forza di legge fra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, e dall'art. 2113, che al comma 4 esclude l'impugnabilità del verbale di conciliazione (nel caso in esame del lodo arbitrale emesso dalla commissione di conciliazione) se esso ha comportato rinunce e transazioni da parte del lavoratore a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi collettivi e afferenti al rapporto individuale di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.

17. L'IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEL LODO

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c. e quindi annullabile dal giudice competente solo se:

- a) la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti da essa prefissati e la relativa eccezione era già stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- b) gli arbitri non erano stati nominati con le forme e nei modi prestabiliti dalla convenzione arbitrale:
- c) il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c., per essere in tutto o anche solo in parte privo della capacità legale (e non anche naturale) di agire e, quindi, esemplificando, minore età, soggetti in condizione di permanente infermità mentale, dichiarazione di fallimento, interdizione legale dai pubblici uffici quale pena accessoria prevista dagli artt. 28, 29 e 31, c.p. in caso di compimento di determinati reati; inoltre, ma solo per ragioni logiche, incompatibilità in ragione dei particolari rapporti che lo legano ad una delle parti, inidoneità per ignoranza o mancanza dei requisiti culturali e/o professionali che si richiedono per decidere la controversia, mancanza di autorizzazione, ove richiesta per l'assunzione dell'incarico;
- d) nel procedimento arbitrale non è stato osservato il principio del contraddittorio. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del loro arbitrale irrituale decide, in unico grado e in funzione di giudice del lavoro, il Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il ricorso deve essere notificato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato di accettare la decisione arbitrale della commissione di conciliazione o se il ricorso è stato respinto dal Tribunale il lodo è depositato nella cancelleria dello stesso Tribunale e il giudice, su istanza di parte e dopo averne accertata la regolarità «formale», con proprio decreto lo dichiara esecutivo. Per questa parte la disciplina dettata dal cit. art. 31 comma 5 l. n. 183 del 2010 è identica a quella previgente.

18. L'ARBITRATO C.D. SINDACALE

Lo stesso art. 31 comma 6 l. n. 183 del 2010 ha sostituito il testo l'art. 412-ter, originariamente recante «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi» con altro riguardante altra materia, e cioè la possibilità che conciliazione e arbitrato possano essere svolti anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ove la materia del contendere riguardi le materie previste dall'art. 409 c.p.c., e cioè i rapporti individuali di lavoro subordinato privato, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici e i rapporti individuali di lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni. In effetti la novità del rinnovato art. 412-ter non è nel riconoscimento dell'arbitrato c.d. sindacale, già previsto dall'originario art. 412-ter, ma nel ridimensionamento del ruolo centrale che nel precedente regime si riconosceva alle associazioni sindacali nella gestione del procedimento arbitrale (retro, par. 14) e che ora risulta palesemente residuale rispetto a quello assegnato agli organismi pubblici.

19. IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

L'innovazione più importante introdotta dall'art. 31 l. n. 183 del 2010 nel sistema, oltre all'abbandono del principio dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e del suo ruolo di condizione di proponibilità e di procedibilità dell'azione giudiziaria, e la sua sostituzione con quello di facoltatività di detto rimedio, il cui utilizzo è rimesso alla libera scelta dell'interessato, sia esso il pubblico dipendente o l'Amministrazione di appartenenza è quella che ha interessato l'art. 412- quater («Impugnazione ed essecutività del lodo arbitrale»), sostituito sia nell'intitolazione («Altre modalità di conciliazione e arbitrato») che nel testo, e che ha previsto (comma 8) l'istituzione di un nuovo organismo, il collegio di conciliazione e arbitratoo che, come indica la sua stessa denominazione, è chiamato a svolgere congiuntamente le funzioni della commissione di conciliazione e del collegio arbitrale.

L'art. 412-quater, nel nuovo testo, prevede infatti (comma 1) che ciascuna delle parti contendenti, ferma restando la sua facoltà di adire immediatamente l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge (*id est* dal cit. art. 31 commi 1-4 e 5-6), può rivolgersi, per la risoluzione delle controversie afferenti al

suo rapporto individuale d'impiego, pubblico e privato, a detto organo di nuova istituzione.

Esso è composto (comma 2) da un rappresentante di ciascuna delle parti contendenti e da un terzo membro, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte fra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. Nel caso in cui detto accordo non sia raggiunto la parte, che ha presentato il ricorso, può chiedere che alla nomina provveda il presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato (comma 4).

20. IL PROCEDIMENTO INNANZI AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Il procedimento innanzi a questo nuovo organismo, ricalca sotto molti profili quello che si svolge, in sede giurisdizionale, innanzi al giudice togato. È previsto infatti (comma 3) che la parte, che intende ricorrere per la soluzione della vertenza al collegio di conciliazione e arbitrato, deve notificare alla controparte un ricorso sottoscritto personalmente da essa o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale è obbligata ad eleggere domicilio.

Detto ricorso deve innanzi tutto contenere la nomina dell'arbitro di parte e contestualmente indicare:

- a) l'oggetto della domanda,
- b) le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali detta domanda si fonda,
- c) i mezzi di prova,
- d) il valore della controversia entro il quale s'intende limitare la domanda,
- e) le norme invocate a supporto della domanda.

Inoltre deve contenere l'eventuale domanda di definizione della vertenza secondo equità, ma sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Sotto questo profilo la norma in esame ripropone la medesima formula che si riscontra nel testo del rinnovato art. 412 con riferimento al mandato conferito di comune accordo dalle parti alla commissione di conciliazione perché decida in via arbitrale la controversia.

La controparte convenuta, ove accetti la procedura di conciliazione e arbitrato, è tenuta (comma 4) a nominare il proprio arbitro. Non è previsto un termine per tale adempimento, ma esso deve intendersi ricompreso in quello di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del ricorso, entro il quale detto arbitro deve procedere, d'intesa con l'arbitro del ricorrente, alla scelta sia del presidente che della sede dell'arbitrato. Detto termine non è peraltro perentorio, atteso che al rispetto dello stesso le parti sono obbligate solo «ove possibile».

Dell'ipotesi che sulla scelta del presidente non si raggiunga un'intesa fra le parti si è già detto nelle pagine che precedono.

Se nel suddetto termine le parti non hanno ancora determinato la sede del collegio, evidentemente non avendo raggiunto un'intesa sulla stessa, è previsto (comma 4) che il ricorso sia presentato al presidente del Tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava servizio al momento della fine del rapporto. Anche se la norma, formulata in modo molto discutibile, nulla dice su ciò che si chiede al presidente, è ragionevole ritenere che la presentazione a lui del ricorso sia funzionale ad una implicita richiesta di fissazione d'ufficio della sede della conciliazione e dell'arbitrato.

Nel caso, invece, che sia sul presidente che sulla sede del collegio le parti abbiano raggiunto un accordo, la parte convenuta è tenuta (comma 5), entro trenta giorni dalla scelta, a depositare una memoria difensiva sottoscritta da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale è tenuta ad eleggere domicilio. Detta memoria deve contenere la contestazione, nel merito, della pretesa avversaria, eventuali eccezioni in fatto e in diritto, eventuali domande proposte in via riconvenzionale, l'indicazione dei mezzi di prova addotte a supporto dell'inammissibilità o dell'infondatezza nel merito della pretesa avversaria.

Il patrocinio dell'avvocato, richiesto come condizione di ammissibilità del ricorso, conferma l'intento del legislatore di giurisdizionalizzare il procedimento innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato, assumendo come parametro di riferimento, per quanto possibile, quello che si svolge innanzi al giudice togato.

Dieci giorni dal deposito della memoria difensiva sono concessi (comma 6) al ricorrente per depositare presso la sede del collegio una memoria di mera replica (*id est* che non ampli la materia del contendere come definita nell'atto introduttivo del procedimento) alle osservazioni del convenuto. Lo stesso termine, decorrente dalla data del detto deposito, è concesso al convenuto per il deposito di una memoria di controreplica, anch'essa soggetta al limite imposto alla memoria di replica del ricorrente. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito della suddetta memoria il collegio di conciliazione ed arbitrato è tenuto (comma 7) a fissare la data dell'udienza, ma dandone comunicazione alle parti costituite, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

21. (segue). IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Nel corso dell'udienza il collegio deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione (comma 8).

Se esso si conclude positivamente, anche se solo per una parte della domanda, trovano applicazione le disposizioni dettate dal novellato art. 411 comma 1 c.p.c.: di conseguenza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio che, su istanza della parte interessata, è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice del lavoro competente.

Se invece il tentativo di conciliazione ha esito negativo il collegio può seguire strade diverse (comma 9), e cioè:

- a) invitare immediatamente le parti ad esporre oralmente le rispettive ragioni,
- b) interrogare le stesse parti, ove lo ritenga necessario o anche solo utile al fine di un'esatta definizione della materia del contendere,
- c) ammettere e assumere le prove, sempre ove ritenuto necessario o anche solo utile al suddetto fine. In questo solo caso il collegio «può» rinviare ad altra udienza, da tenere peraltro a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle prove prodotte dalle parti

in causa e la discussione orale.

22. IL LODO ARBITRALE E I SUOI EFFETTI

La controversia è decisa (comma 10) mediante lodo entro venti giorni dall'udienza di discussione. Detto termine deve intendersi ordinatorio, atteso che la norma in esame non indica le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso da parte del collegio. Il lodo, emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce, al pari di quello della commissione di conciliazione, gli effetti di cui all'art. 1772 c.c., cioè gli effetti del contratto, che ha forza di legge fra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, e all'art. 2113, che al comma 4 esclude l'impugnabilità del verbale di conciliazione (nel caso in esame del lodo arbitrale emesso dalla commissione di conciliazione) se esso ha comportato rinunce e transazioni da parte del lavoratore a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi collettivi e afferenti al rapporto individuale di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.

23. (segue). I COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Per quanto attiene ai compensi dovuti ai componenti del collegio di conciliazione e arbitrato è previsto (comma 11) che ciascuna parte deve provvedere a compensare l'arbitro che essa ha nominato. La loro misura è fissata nella misura dell'1 per cento del valore della controversia, come dichiarato nel ricorso dal soggetto che lo ha proposto. Così disponendo il legislatore ha saggiamente sottratto all'arbitro di parte la possibilità di fissare unilateralmente la misura del compenso che assume essergli dovuto per l'attività svolta nell'interesse della parte che lo ha nominato.

Per venire incontro alle presumibili minori disponibilità finanziarie del lavoratore ricorrente o resistente il successivo comma 12 prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di categoria di istituire un fondo per il rimborso a detto lavoratore delle spese da lui sostenute per il compenso al presidente del collegio e all'arbitro da lui nominato. Si tratta di una disposizione superflua e comunque non pertinente rispetto alla materia che il legislatore era chiamato a regolare, atteso che il contenuto del contratto collettivo è liberamente fissato dalla parti contraenti, le quali nel determinarlo, quanto meno nella parte economica, non hanno bisogno né di suggerimenti né tanto meno di autorizzazioni da parte del legislatore.

Per quanto invece riguarda il compenso dovuto al presidente del collegio lo stesso comma 11 lo fissa nella misura del 2 per cento del valore della controversia, come dichiarato nel ricorso dal soggetto che lo ha proposto, ed è a carico, in parti eguali, delle parti, ciascuna delle quali deve versarlo presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati allo stesso presidente almeno cinque giorni prima della data dell'udienza. La norma nulla dice per il caso in cui alla suddetta data detto adempimento non sia stato adempiuto dalle due parti o anche solo da una di esse e quali effetti l'inadempimento produce sull'udienza già prefissata a norma del precedente comma 7.

A norma dello stesso comma 11 le spese legali e quelle per il compenso dovuto al presidente e all'arbitro di parte sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 92. c.p.c.

24. (seque). LE SPESE LEGALI E IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Per quanto riguarda le spese legali l'art. 91 comma 1 c.p.c., nel testo parzialmente sostituito dall'art. 45 comma 1 l. 18 giugno 2009, n. 69 e recante «Condanna alle spese», prevede che il giudice (che nel caso in esame deve necessariamente identificarsi nel collegio di conciliazione e arbitrato), dopo la sentenza (nel caso in esame, dopo l'adozione del lodo) condanna la parte soccombente al rimborso, a favore delle controparte vittoriosa, delle spese legali da questa sostenute e ne liquida l'ammontare. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte, che senza giustificato motivo l'ha rifiutata, al pagamento delle spese del processo maturate anche dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 92 comma 2 c.p.c. (recante «Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese»).

Questo prevede la possibilità per il giudice (nel caso in esame, per il collegio) di compensare in parte o per intero le spese fra le parti nel caso di reciproca soccombenza o nella concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare nella motivazione. L'intera compensazione è prevista dall'art. 92 comma 3, nel caso in cui le parti contendenti si siano conciliate, ma fatta salva la diversa regola dalle stesse fissata nel processo verbale di conciliazione. Lo stesso art. 92 comma 1 stabilisce anche che il giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, può escludere il rimborso delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa se le ritiene eccessive o superflue. Può inoltre, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che essa ha causato all'altra parte in violazione dei doveri di lealtà e probità ai quali, secondo quanto disposto dal richiamato art. 88 c.p.c., le parti e i loro difensori sono tenuti a conformare la loro condotta nel corso del giudizio. In detti doveri non rientrano peraltro, come precisato non solo da una consolidata giurisprudenza ma anche dalla dottrina più attenta a segnalare il rischio di un uso spregiudicato che delle norme procedimentali potrebbe essere fatto, l'obbligo di dire la verità, di produrre spontaneamente documenti che possono giovare all'avversario, di tenere nel corso del processo un comportamento dal quale potrebbero derivare effetti vantaggiosi soltanto in consequenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte

È da escludere che con l'introduzione nell'ordinamento del c.d. contributo unificato, di cui all'art 9, l. n. 488 del 1999, le spese del giudizio debbano ritenersi sostituite da esso con la conseguenza che il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbe limitarsi a impartire l'ordine al resistente soccombente di provvedere al rimborso al ricorrente vittorioso della somma da lui a detto titolo anticipata. La norma succitata, e quelle che ad essa hanno fatto seguito (art. 13 d.lg. 30 maggio 2002, n. 115 (21), come modificato dall'art. 3 comma 1 all.to 4 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104) (22) hanno posto detto contributo a carico del ricorrente, lo hanno quantificato con riferimento al valore della causa da lui dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, e non alle spese del giudizio da

sostenere, e ne hanno imposto il pagamento al momento in cui detto atto viene depositato nella cancelleria o segreteria del giudice adito.

25. LE CAMERE ARBITRALI ISTITUITE DAGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE Il comma 12 dell'art. 31 l. n. 183 del 2010 riconosce agli organi di certificazione di cui all'art. 76 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 (23) ai quali il successivo comma 13 ha già attribuito la possibilità di utilizzare le proprie sedi per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. (retro, par. 11) la possibilità di istituire nelle stesse anche camere arbitrali per la definizione ex art. 808-ter c.p.c. delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e 63 comma 1 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, anche ricorrendo a convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie. Gli effetti del loro lodo sono quelli stabiliti in via generale, ma solo se compatibili, dall'art. 412 comma 3 c.p.c. e, quindi, quelli fissati dagli artt. 1372 e 2113 comma 4 c.c. (retro,

La sua impugnazione soggiace alle regole procedimentali dettate in via generale dallo stesso art. 412 comma 4 (*infra*, par. 26), ma sempre se compatibili. **26. L'IMPUGNABILITÀ DEL LODO ARBITRALE**

Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter, c.p.c. ed annullabile dal giudice adito, per i vizi in detto articolo indicati, e cioè se:

- a) la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti da essa prefissati e la relativa eccezione era già stata sollevata nel procedimento arbitrale:
- b) gli arbitri non erano stati nominati con le forme e nei modi prestabiliti dalla convenzione
- c) il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c., per essere in tutto o anche solo in parte privo della capacità legale (e non anche naturale) di agire e, quindi, esemplificando, minore età, soggetti in condizione di permanente infermità mentale, dichiarazione di fallimento, interdizione legale dai pubblici uffici quale pena accessoria prevista dagli artt. 28, 29 e 31 c.p. in caso di compimento di determinati reati; inoltre, ma solo per ragioni logiche, incompatibilità in ragione dei particolari rapporti che lo legano ad una delle parti, inidoneità per ignoranza o mancanza dei requisiti culturali e/o professionali che si richiedono per decidere la controversia, mancanza di autorizzazione, ove richiesta per l'assunzione dell'incarico;
- d) nel procedimento arbitrale non è stato osservato il principio del contraddittorio. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del loro arbitrale irrituale decide, in unico grado e in funzione di giudice del lavoro, il Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato

Il ricorso deve essere notificato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato di accettare la decisione arbitrale della commissione di conciliazione o se il ricorso è stato respinto dal Tribunale il lodo è depositato nella cancelleria dello stesso Tribunale e il giudice, su istanza di parte e dopo averne accertata la regolarità «formale», con proprio decreto lo dichiara

Per questa parte la disciplina dettata dal cit. art. 31 comma 8 l. n. 183 del 2010 per l'impugnazione del lodo del collegio di conciliazione e arbitrato è identica a quella prevista per l'impugnazione del lodo della commissione di conciliazione e dalla normativa

27. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E LODO ARBITRALE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO INDIVIDUALE ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'art. 31 comma 9 l. n. 183 del 2010 dispone l'applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 410 («Tentativo di conciliazione»), 411 («Processo verbale di conciliazione»), 412 («Risoluzione arbitrale delle controversie»), 412-ter («Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva») e 412-quater c.p.c. («Altre modalità di conciliazione e arbitrato») anche alle controversie di cui all'art. 63 comma 1 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (24), cioè alle controversie relative al rapporto di lavoro individuale alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 comma 2, per esse intendendosi tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.); le Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lg. 30 luglio 1999, n. 300.

Di conseguenza sono stati abrogati gli artt. 65 («Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali») e 66 («Collegio di conciliazione») cit. d.lg. n. 165 del 2001.

28. LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Il comma 10 del cit. art. 31, l. n. 183 del 2010 prevede la possibilità, per le parti del contratto individuale di lavoro subordinato, di inserire nel contratto che si accingono a stipulare le clausole compromissorie previste dall'art. 808 c.p.c. con le quali s'impegnano a definire le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nel corso dell'esecuzione dello stesso, facendo ricorso ad un arbitrato da espletare con le modalità prescritte dagli artt. 412 e 412-quater dello stesso c.p.c. Tale possibilità è peraltro concretamente utilizzabile dagli interessati a condizione che la clausola compromissoria

a) prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, b) certificata, a pena di nullità della stessa, dagli organi di certificazione di cui all'art. 76 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, i quali devono accertare, all'atto della sua sottoscrizione, l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal costituendo rapporto di lavoro; davanti a detti organi (le c.d. commissioni di certificazione) le parti hanno facoltà di farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un

rappresentate dell'organizzazione sindacale o professionale ai quali abbiano conferito apposito mandato;

- c) non pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto e, in tutti gli altri casi, se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro,
- d) non riguardi le controversie relative alla risoluzione del contratto individuale di lavoro. Il comma 11 del cit. art. 31, I. n. 183 del 2010 prende in considerazione l'ipotesi che manchino accordi interconfederali o contratti collettivi che prevedano la possibilità per gli interessati di inserire nel loro contratto di lavoro la clausola compromissoria. Per tale evenienza fa carico al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della I. n. 183 del 2010, di convocare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al fine di promuovere l'accordo. Ove il suo tentativo non abbia esito positivo lo stesso Ministro, nei sei mesi successivi alla data di convocazione, provvede d'ufficio, con proprio decreto, a fissare le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni dettate dal precedente comma 10.

L'intervento sostitutivo del Ministro incontra peraltro limiti ben precisi:

- a) innanzi tutto ha carattere sperimentale,
- b) deve essere svolto sulla base delle risultanze istruttorie acquisite a seguito del confronto fra le parti sociali interessate,
- c) deve essere fatta salva la possibilità di apportare al testo di paternità ministeriale integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.

NOTE

- (1) Recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in materia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». Per una analisi delle innovazioni introdotte nel mondo del lavoro dalla suddetta legge v. Ge. Ferrari, Commento alle novità introdotte dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, Appendice al Codice del nuovo rapporto d'impiego, a cura di Ge. Ferrari - Gi. Ferrari, Roma, 2010. Per quanto riguarda il contributo offerto dalla dottrina per una esatta collocazione del tentativo di conciliazione fra gli strumenti giuridici finalizzati a comporre i conflitti nel mondo del lavoro v.MANNA, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nella riforma degli artt. 410 e ss. c.p.c. fra deflazione e legislazione (occulta) di sostegno, in Riv. crit. dir. lav., 1998, 518; PILEGGI-DE LUCA, II tentativo obbligatorio di conciliazione, in Dir. prat. lav., 1998, 49, XI; SASSANI, Ancora sul d.lg. n. 80 del 1008: il tentativo obbligatorio di conciliazione, in Giust. civ., 1998, II, 43;TISCINI, II tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro ed il procedimento di ingiunzione, in Giust. civ., 1999, I, 295; CASTELVETRI-SCARPELLI, Nuove modifiche in materia di conciliazione e arbitrato, in Riv. dir. lav., 1999, III, 233; CECCHELLA, II tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro privato e pubblico, in Mass. Giur. lav., 1999, 446; VIANELLO, Controversie di lavoro con la p.a.: il nuovo tentativo di conciliazione, in Lav. giur., 1999, 208; BORGHESI, Conciliazione e arbitrato nel pubblico impiego: il primo contratto collettivo nazionale quadro, in Lav. pubbl. amm., 2000, 743; PINTO, II tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro privato e pubblico, in Il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, a cura di CARINCI-D'ANTONA, Milano, 2000, III, 1897; TRISORIO LIUZZI, La conciliazione obbligatoria e l'arbitrato nelle controversie di lavoro privato, in Riv. dir. proc., 2001, 984; MONTINI, Commento agli artt. 65 e 66 d.lg. n. 165 del 2001, in AA.VV., II rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Livorno, 2001, 208; PINTO, II tentativo obbligatorio di conciliazione, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA, Il diritto del lavoro, III, Il lavoro pubblico, Milano, 2004, 1231; CRISCUOLO, Art. 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali, in GE.FERRARI-GI.FERRARI, Codice del nuovo pubblico impiego- I - La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi, Roma, 2010,
- (2) Recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche».
- (3) Recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, 23 ottobre 1992 n. 421», quest'ultimo modificato dall'art. 34 l. 23 dicembre 1993, n. 546, recante «Disposizioni correttive del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29». Peraltro l'esperimento del previo tentativo di conciliazione era ritenuto obbligatorio solo per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8078; Tar Lazio, sez. III, 5 gennaio 2010, n. 52; Tar Salerno, sez. II, 16 giugno 2008, n. 1945). Ma sul punto, nel dichiarato intento di dare un significato ragionevole al suddetto obbligo, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4985, per il quale il tentativo di conciliazione costituisce un «passaggio obbligatorio solo se compatibile con l'urgenza della situazione e sussista una ragionevole previsione di buon esito». È stato anche chiarito (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2009, n. 21797) che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 412-bisc.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda, doveva essere eccepito dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la consequenza che ove l'improcedibilità dell'azione, anche se segnalata dalla parte, non veniva rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non poteva essere riproposta nei successivi gradi di giudizio. Altro problema affrontato in giurisprudenza riguarda il caso in cui, in una controversia di lavoro contro una Pubblica amministrazione, il ricorrente avesse promosso il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 65 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della

domanda giudiziaria; verificandosi questa evenienza si riteneva (Cass., sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14954) che nell'udienza di discussione il giudice poteva sospendere il giudizio in attesa della scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio affinché il ricorrente promuovesse nuovamente il tentativo, né in mancanza di questo poteva dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Con riferimento ad una fattispecie insorta nella vigenza dell'art. 669-octiesc.p.c., introdotto dall'art. 31 comma 2 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e prima della modifica apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, si è sostenuto (Cass., sez. lav., 12 giugno 2007, n. 13708) che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche amministrazioni, ove la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. fosse stata preceduta da procedimento cautelare ante causame l'ordinanza cautelare di accoglimento della domanda avesse fissato un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669-octiescomma 4 c.p.c. il termine stesso decorreva dal momento in cui la domanda fosse divenuta procedibile, il che si verificava, in forza dell'art. 65 comma 2 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, o, comunque, in caso di mancata promozione, dopo la scadenza del trentesimo giorno dallo spirare di detti novanta giorni; tuttavia, ove il giudizio di merito fosse stato avviato nel termine ma senza il preventivo espletamento del tentativo di conciliazione ed il giudice, nonostante tempestiva segnalazione, non avesse rilevato tale circostanza e non avesse sospeso il giudizio fissando alle parti un termine perentorio per l'espletamento del tentativo, essendo la questione sottratta alla disponibilità delle parti, l'azione giudiziaria proseguiva, in ossequio al principio di speditezza di cui agli art. 24 e 111 comma 2 Cost., e la questione stessa non poteva essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

- (4) C. cost. 13 luglio 2000, n. 276.
- (5) Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5480, il quale da detta premessa faceva discendere, con riferimento al verbale di conciliazione, l'inammissibilità del ricorso proponibile per l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 27 comma 4, n. 4, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, trattandosi di atto amministrativo non suscettibile, come tale, di esecuzione nelle forme dell'ottemperanza; negli stessi termini era anche la giurisprudenza del giudice amministrativo di primo grado: Tar Lecce, sez. II, 19 aprile 2002, n. 416; Tar Latina 19 aprile 2002, n. 416.
- (6) Recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla I. 14 febbraio 2003, n. 30».
- (7) Sul punto v. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circ. 25 novembre 2010 n. 3428, Art. 31 l. 4 novembre 2010 n. 183 Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro Prime istruzioni operative nella fase transitoria.
- (8) Recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» e convertito dall'art. 1 comma 1 l. 17 maggio 1994, n. 444.
- (9) Contro il decreto che nega l'esecutività è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 825 comma 3 c.p.c.
- (10) Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5480, per il quale l'obbligo dell'Autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato non può essere esteso alla realizzazione di titoli esecutivi, come il verbale di conciliazione, che scaturiscono da un procedimento nel quale non è previsto l'intervento dell'Autorità giudiziaria e che devono quindi essere riportati alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali prevista dall'art. 474, nn. 2 e 3, c.p.c. Negli stessi termini avevano già concluso Tar Lecce, sez. II, 13 luglio 2002, n. 3278 e Tar Latina 19 aprile 2002, n. 416; Tar Lazio, sez. III, 17 dicembre 2008 n. 11565; Tar Catanzaro, sez. II, 19 maggio 2008 n. 522.
- (11) Recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla I. 14 febbraio 2003, n. 30».
- (12) Sul punto, per un'analisi delle innovazioni appportate alla disciplina codicistica del procedimento arbitrale nelle controversie di lavoro dall'art. 31 commi 5-11 l. n. 183 del 2010 v. Ge . FERRARI, Commento alle novità introdotte dalla I. 4 novembre 2010, n. 183, Appendice al Codice del nuovo rapporto d'impiego, a cura di Ge. Ferrari - Gi. Ferrari, Roma, 2010. Per notazioni di carattere generale sull'arbitrato nel diritto amministrativo, come strumento di tutela alternativo al giudizio ordinario, v.MORTARA, Arbitrato obbligatorio: giurisdizione speciale, in Giur. it., 1936, I, 1, 679; CAPACCIOLI, L'arbitrato nel diritto amministrativo, Padova, 1957; SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1959, 631; ACQUARONE-MIGNONE, Arbitrato nel diritto amministrativo, in Dig, Disc. pubbl., Torino, 1987, I, 367; SCOLA, Controversie - Ricorsi - Arbitrati in materia di appalti pubblici, in Foro amm., 1987, 2130; CAIA, Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, Milano, 1989; FAZZALARI, La cultura dell'arbitrato, in Riv. arbitr., 1991, 1; LODIGIANI, Arbitrato in materia di opere pubbliche, in Riv. trim. app., 1991, 177; MELE, L'arbitrato nelle controversie degli appalti di opere pubbliche - Obbligatorietà e facoltatività, ibidem, 1991, 469; CASSESE, L'arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 2, 311; CANNADA BARTOLI, Lodo arbitrale da capitolato generale per le oo.pp. e giudizio di ottemperanza, in Riv. arbitr., 1992, 209; DOMENICHELLI, Le prospettive dell'arbitrato nei rapporti amministrativi, in Dir. proc. amm., 1998, 241; RECCHIA, Arbitrato di diritto comune ed amministrazioni pubbliche, in Riv. trim. app., 1998, 7; CORSINI, L'arbitrato, in Manuale del diritto dei lavori pubblici, a cura di Bargone-Stella Richter, Milano, 2000, 571; DE LISE, Arbitrato e pubblica amministrazione, in Cerulli Irelli, Verso il nuovo processo amministrativo. Commento alla I. 21 luglio 2000 n. 205, Torino, 2000, 192; DOMENICHELLI, Gli arbitrati nel diritto amministrativo, in Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Bologna, 2001, II, 2259; ROMANO TASSONE, Lodo arbitraleex art. 6 l. n. 205 del 2000 e giudice dell'impugnazione, in Foro amm. C.d.S., 2003, 227; SANTORO, Manuale dei contratti pubblici, Santarcangelo di Romagna, 2005; CHITI, Arbitrato (dir. amm.), in CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, I, 403; GI. FERRARI, Art. 241 Arbitrato, in GAROFOLI-FERRARI, Codice degli appalti pubblici, 55 ed., Roma, 2012, II,2427. Sul contrasto fra le norme che prevedono l'arbitrato obbligatorio e l'ordinamento costituzionale v. C. cost. 14 luglio 1977, n. 127, per la quale la fonte di qualsiasi $arbitrato, \ in \ quanto \ deroga \ alla \ \bar{f}unzione \ giurisdizionale \ del \ giudice \ ordinario \ posta \ dall'art.$

102 comma 1 Cost., deve rinvenirsi nella libera scelta delle parti, alle quali spetta il diritto di azione, garantito dall'art. 24 comma 1 Cost., con note di ANDREOLI, L'arbitrato obbligatorio e la costrizione, in Giur. cost., 1977, 1143, e di SCOZZAFAVA, II problema della legittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio, in Giur. it., 1978, I, 1809, cui addeC. cost. 9 maggio 1996 n. 152, in Giorn, dir. amm., 1996, 593, con nota di Cassese. Sui contrasti che, prima dell'entrata in vigore della I. 21 luglio 2000, n. 205 (che all'art. 6 comma 2, ha espressamente previsto che «le controversie concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto»), avevano diviso giurisprudenza e dottrina sulla legittima devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. Cass., sez. un., 2 maggio 1979, n. 2522, Cass., sez. un., 3 dicembre 1991, n. 1993, n. 12966, con nota di MIRABELLI, Sulla questione della arbitrabilità delle controversie affidate alla giurisdizione amministrativa esclusiva, in Giur. it., 1993, I, 439; DOMENICHELLI, Giurisdizione amministrativa e arbitrato: riflessioni e interrogativi, in Dir. proc. amm., 1996, 277. Sull'art. 12 del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lg.2 luglio 2010 n. 104, per il quale «le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale», e quindi con esclusione per le controversie riguardanti interessi legittimi, v.CINTIOLI-IELO, Art. 12 Rapporti con l'arbitrato, in GAROFOLI-FERRARI, Codice del processo amministrativo, 22 ed., Roma, 2012; GI. FERRARI, Il nuovo codice del processo amministrativo, Roma, 2012,94. (13) Recante «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in

- materia di previdenza e assistenza obbligatorie».
- (14) Recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11 comma 4 l. 15 marzo 1997, n. 59».
- (15) Recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80».
- (16) Sul punto, per una puntuale analisi della normativa in esame, corredata da un ampio richiamo alle posizioni assunte in materia dalla dottrina, v.VOLPINO, Art. 412-ter c.p.c., in CARPI-TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, 6ª ed., Padova, 2009,
- (17) VOLPINO, cit., 1382.
- (18) Per considerazioni di ordine generale sull'impugnazione del lodo arbitrale v.LUISO, Arbitrato e giurisdizione nelle controversie devolute al giudice amministrativo, in Riv. arbitr., 2001, 421; CARDI, Modelli processuali arbitrali nella giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 2002, 314; MIGNONE, Arbitrato nelle controversie devolute al giudice amministrativo e riparto della giurisdizione, in Foro amm. Tar, 2003,
- 2515; PAOLANTONIO, Arbitrato, giurisdizione amministrativa e regime di impugnazione del lodo, in Foro amm. C.d.S., 2003, 2281; ROMANO TASSONE, Lodo arbitraleex art. 6, l. n.205 del 2000, ibidem, 2003, 2276; ANTONIOLI, Arbitrato e giurisdizione esclusiva, Milano, 2004; ANTONIOLI, Arbitrato e giurisdizione esclusiva: luci e ombre in tema dijus superveniens, in Foro amm. C.d.S., 2006, 403; CINTIOLI-IELO, op. cit., a nt. 12. (19) Recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lg. 3 febbraio 1993, n.
- 29, e successive modificazioni, e del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80».
- (20) È stato chiarito (Cass., sez. un., 1 dicembre 2009, n. 25253) che nell'ipotesi in cui il lavoratore, al quale il datore di lavoro aveva irrogato una sanzione disciplinare, chiedesse la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 l. n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva, l'arbitrato in questione ha natura irritale, e non già rituale. Data la premessa, da essa si faceva discendere che la relativa decisione non era impugnabile in sede giudiziaria per quanto attiene alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali quelle relative al materiale probatorio, ovvero alle scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi.
- (21) Recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giudizio».
- (22) Recante «Attuazione dell'art. 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».
- (23) Recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla I. 14 febbraio 2003, n. 30».
- (24) Recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche».

Utente: UNIV.DI MODENA E REGGIO EMILIA cisabb1

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

